



argomenti

# Sentenze e pareri



a cura di  
**Domenico D'Addario**

## **1. Impiego pubblico – Infermità e lesioni – Infortunio *in itinere* – Indennizzo – Presupposti.**

1. L'indennizzo per infortunio, *in itinere*, subito dal lavoratore nel percorrere con un mezzo proprio la distanza tra la sua abitazione e il luogo di lavoro postula: a) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento fra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto; b) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisca, per l'infortunio, quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; c) la sussistenza di un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.

*Consiglio di Stato – Sezioni Consultive – Ad. Ggen. 22 febbraio 2011, n. 2011 n. 4520/2010 (Giurisprudenza Amministrativa, n. 2/2011, pag. 278/I).*

## **1. Impiego pubblico mansioni e funzioni – Reggenza – Svolgimento mansioni superiori – Quando è configurabile.**

### **2. Trattamento economico pubblici dipendenti – Misura – Svolgimento mansioni superiori – Differenze retributive – Art. 15 D.L.vo n. 387 del 1998 – Criterio di applicazione.**

### **3. Giurisdizione e competenza – Impiego pubblico – Pretese patrimoniali – Controversie – A cavallo 30 giugno 1998 – Riparto di giurisdizione – Criterio.**

1. Nel pubblico impiego l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorché sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori.

Lo svolgimento delle mansioni superiori comporta l'attribuzione del relativo trattamento, poiché nel pubblico impiego "privatizzato" il divieto di corresponsione della retribuzione corrispondente alle mansioni superiori, stabilito dall'art. 56, comma 6 D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 25 D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, è stato soppresso dall'art. 15 D.L.vo 29 ottobre 1998, n. 387, con efficacia retroattiva, atteso che la modifica del comma 6, ultimo periodo, del predetto articolo, disposta dalla nuova norma, è una disposizione di carattere transitorio, non essendo formulata in termini atemporali, come avviene per le norme ordinarie, ma con riferimento alla data ultima di applicazione della norma stessa e, quindi, in modo idoneo a incidere sulla regolamentazione applicabile all'intero periodo transitorio.

In tema di lavoro pubblico, cosiddetto privatizzato, ai sensi dell'art. 69, comma 7 T.U. 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui il lavoratore-attore, sul



presupposto dell'avverarsi di determinati fatti, riferisca le proprie pretese retributive, in ragione dello svolgimento di mansioni corrispondenti a una superiore qualifica, a un periodo in parte anteriore e in parte successivo al 30 giugno 1998, la competenza giurisdizionale va distribuita tra giudice amministrativo e giudice ordinario, in relazione ai due periodi, in cui sono distintamente maturati i diritti retributivi del dipendente, mentre la regola del frazionamento trova temperamento nella diversa ipotesi di domanda, fondata sulla deduzione di un illecito permanente del datore di lavoro (ad esempio: dequalificazione; comportamenti denunciati come *mobbing*), nella quale si deve fare riferimento al momento della realizzazione del fatto dannoso e, quindi, al momento della cessazione della permanenza. *Cassazione Civile – SS.UU. 16 febbraio 2011 n. 3814 (Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2011, pag. 204-205/III).*

**1. Impiego pubblico – Anzianità – Anzianità progressiva – Art.41 D.P.R. n. 347 del 1983 – Efficacia anche in Sicilia.**

1. Il beneficio dell'anzianità progressiva previsto dall'art.41 D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, è finalizzato a riequilibrare il rapporto tra anzianità economica e anzianità giuridica, dei dipendenti degli Enti locali, in occasione del passaggio del sistema di inquadramento in livelli, al sistema di inquadramento in qualifiche; pertanto essendo indissolubilmente connesso con la Legge 29 marzo 1983, n°93 (Legge quadro sul pubblico impiego), la quale spiega piena efficacia su tutto il territorio nazionale, esso, al pari di quella, spiega la medesima piena efficacia su tale territorio, compresa la Sicilia. Cfr. TAR Palermo, Sez. II, 10 ottobre 1991, n. 530. *TAR Sicilia – Palermo, Sez. II 4 febbraio 2011, n. 229 (Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2011, pag. 427/II).*

**1. Trattamento economico pubblici dipendenti – Ferie non godute – Compenso sostitutivo – Spettanza – Condizioni.**

1. L'indennità sostitutiva delle ferie non godute costituisce una erogazione di tipo retributivo connessa al sinallagma contrattuale tipico del rapporto a prestazioni corrispettive, diritto che non si configura quando il lavoratore non ha reso alcuna prestazione lavorativa nel periodo di ferie. *TAR Molise, 24 febbraio 2011, n. 42 (Giurisdizione Amministrativa, n. 2/2011, pag. 374/II)*

**Impiego pubblico – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio – Giudizio medico legale – Sindacato giurisdizionale – Limiti. Impiego pubblico – Infermità e lesioni – Dipendenza da causa di servizio - Giudizio medico legale –Parere Comitato p.p.o. – Prevalenza sul parere C.m.o.**

1. Gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate dai pubblici dipendenti rientrano nella discrezionalità tecnica degli Organi a ciò preposti, i quali pervengono alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su detti giudizi è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici, desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzia l'inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione.

2. Nel procedimento preordinato alla verifica della disciplina da causa di servizi dei pubblici dipendenti, la funzione assegnata al Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie è diversa da quella attribuita alle Commissioni mediche ospedaliere e non si configura come mera revisione del precedente giudizio sanitario da esse reso, fondandosi invece su ulteriori profili di complessiva valutazione tecnico-amministrativa, con la conseguenza che il Comitato,

quando disattende il precedente giudizio, non è tenuto a uno specifico e diffuso onere motivazionale, ma ha solo l'obbligo di articolare il proprio parere con una concreta considerazione delle risultanze istruttorie e diagnostiche già scrutinate dalla Commissione

1.Cfr., fra le tante, Sez. VI 31 marzo 2009, n.1889.

2.Cfr., Sez. V 28 maggio 2010, n. 3411.

*Consiglio di Stato, Sez. VI, 29 marzo 2011, n. 1885 (Giurisdizione Amministrativa, n. 3/2011, pag. 452/I).*

**Sanitario – Sanitario convenzionato – Rapporto – Natura libero professionale parasubordinato**

1. I rapporti tra i medici convenzionati esterni e le unità sanitarie locali, disciplinati dall'art. 48 L. 23 dicembre 1978, n. 833 e dagli accordi collettivi nazionali, in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, dirette a tutelare la salute pubblica, corrispondono a rapporti libero professionali "parasubordinati" che si svolgono di norma su un piano di parità, non esercitando l'Ente pubblico nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né potendo incidere unilateralmente, limitandole o degradandole a interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti per il professionista dal rapporto di lavoro autonomo.

*Consiglio di Stato, Sez. V, 21 marzo 2011, n. 1736 (Giurisdizione Amministrativa, n. 3/2011, pag. 433/I)*

Le massime sono tratte dalla Rassegna mensile Giurisdizione Amministrativa per gentile concessione della Soc. Edizioni Libra. [www.sentenzeitalia.it](http://www.sentenzeitalia.it)